

DELIBERA N. 47/26/CIR

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA N. 92/21/CIR CONCERNENTE “SERVIZIO UNIVERSALE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER GLI ANNI 2010, 2011, 2012 e 2013”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* (CCCE o Codice UE);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, *recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*;

VISTA la delibera n. 88/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “*Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009*”;

VISTA la delibera n. 103/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto*”;

VISTA la delibera n. 18/21/CIR, del 18 febbraio 2021, recante “*Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”;

VISTE le sentenze n. 1963/2022 e n. 1964/2022, entrambe pubblicate in data 17 febbraio 2022, la sentenza n. 2047/2022, pubblicata in data 21 febbraio 2022, e la sentenza n. 2218/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022, con le quali il TAR del Lazio ha annullato la delibera n. 18/21/CIR avente ad oggetto il “*Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”;

VISTA la delibera n. 63/16/CONS, dell’11 febbraio 2016, recante “*Aggiudicazione definitiva in favore della società BDO Italia S.p.A. della gara a procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento dell’incarico relativo al controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013*” con la quale è stato affidato alla società BDO Italia S.p.A. (di seguito anche “BDO”) l’incarico di revisione del costo netto per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;

VISTE le comunicazioni con cui Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “Telecom Italia” o “TIM”) ha trasmesso all’Autorità le proprie valutazioni del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 effettuate, da ultimo, in data 4 dicembre 2019, 25 marzo 2020, 30 giugno 2020 e 18 dicembre 2020;

VISTE le relazioni finali di BDO, concernenti la verifica del costo netto e la stima dei benefici indiretti del servizio universale, distintamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, acquisite dall’Autorità, rispettivamente, in data 13 marzo 2020 (prot. n. 0114312), 16 giugno 2020 (prot. n. 0257108), 1° ottobre 2020 (prot. n. 0402769) e 18 marzo 2021 (prot. n. 0134507);

VISTA la risposta di TIM, del 7 maggio 2021, alle richieste di chiarimento dell’Autorità di cui alla nota del 19 aprile 2021 (prot. n. 0184070);

VISTA la comunicazione di BDO del 29 giugno 2021 (prot. n. 0285239) con la quale, alla luce dei chiarimenti di TIM di cui alla nota del 7 maggio 2021, ha ritenuto necessario svolgere ulteriori valutazioni sul costo netto di alcune annualità tra quelle verificate, limitatamente alle voci ammortamenti/capitale medio per attacco utente e perdite per furti e ammanchi della voce Telefonia Pubblica;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS, del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 92/21/CIR, del 29 luglio 2021, recante «*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente “servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTE le istanze di audizione pervenute, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 92/21/CIR, da parte delle società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Telecom Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A.;

SENTITE, in data 30 novembre 2021, la società Telecom Italia S.p.A., la società Fastweb S.p.A. e la società Vodafone Italia S.p.A., disgiuntamente;

SENTITE, in data 1° dicembre 2021, la società BT Italia S.p.A. e la società Wind Tre S.p.A., disgiuntamente;

VISTE le osservazioni e i contributi prodotti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 92/21/CIR singolarmente dalle società BT Italia S.p.A. (prot. n. 0444464), Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 0466658), TIM S.p.A. (prot. n. 0454326), Wind Tre S.p.A. (prot. n. 0465518), Fastweb S.p.A. (prot. n. 0444920), Postepay S.p.A. (prot. n. 0454302), Colt Technology Services S.p.A. (prot. n. 0447438);

VISTA la comunicazione di BDO dell’8 febbraio 2022 (prot. n. 0043071) – in risposta alla richiesta dell’Autorità del 19 gennaio 2021 (prot. n. 0018502) – con la quale il revisore ha integrato le proprie valutazioni, alla luce delle tematiche emerse nel corso delle audizioni e a fronte delle quali l’Autorità ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di analisi metodologico/contabile;

VISTA la delibera n. 58/22/CONS, del 24 febbraio 2022, recante «*Proroga del procedimento concernente “Servizio Universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTA la delibera n. 143/22/CONS, del 5 maggio 2022, recante «*Proroga dei termini del procedimento concernente “Servizio Universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

CONSIDERATO che con le sentenze n. 1963/2022, n. 1964/2022, n. 2047/2022 e n. 2218/2022, il TAR del Lazio ha annullato la delibera n. 18/21/CIR recante “*Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”, accogliendo il motivo di ricorso con cui è stato contestato il parametro-soglia (superamento dello 0,17% dell’indicatore CNSU/EBITDA) utilizzato ai fini dell’analisi di iniquità c.d. seconda *facie*, con riguardo agli impatti economici e finanziari sul soggetto incaricato;

CONSIDERATO che, nell’ambito del presente procedimento, le valutazioni operate e le conclusioni raggiunte sull’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sottoposte a consultazione pubblica (Allegato B alla delibera n. 92/21/CIR), sono state svolte applicando sempre il criterio dell’incidenza del costo netto sui parametri finanziari di TIM in termini di EBITDA nonché il citato parametro-soglia dello 0,17%;

CONSIDERATO che, a seguito delle citate sentenze del TAR del Lazio, i termini del presente procedimento sono stati sospesi fino alla definizione dei giudizi di appello promossi innanzi al Consiglio di Stato, tenuto conto che “[...] *le predette decisioni del Giudice amministrativo di primo grado, pur travolgendo la delibera n. 18/21/CIR, relativa alla valutazione del costo netto per gli anni 1999 – 2009, finiscono per impattare anche sul presente procedimento in quanto rendono incerte e instabili le valutazioni operate e sottoposte a consultazione pubblica in merito al meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, con particolare riferimento alle attività di accertamento dell’iniquità seconda facie*”;

VISTA la delibera n. 1/22/CIR, del 15 giugno 2022, recante «*Sospensione dei termini del procedimento avviato con delibera n. 92/21/CIR concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTE le sentenze n. 4301/2025 e n. 4549/2025, pubblicate rispettivamente in data 20 e 26 maggio 2025, con le quali il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze n. 1963/2022, n. 1964/2022, n. 2047/2022 e n. 2218/2022, con le quali il TAR del Lazio ha annullato la delibera n. 18/21/CIR recante “*Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”;

CONSIDERATO che, con le sentenze n. 4301/2025 e n. 4549/2025, il Consiglio di Stato, pur condividendo l’assunto del TAR del Lazio per cui l’analisi di iniquità c.d. seconda *facie* è viziata sotto il profilo motivazionale, ha precisato che tale vizio «*non attiene tanto all’utilizzo del parametro “rapporto CNSU/EBITDA”, bensì al suo valore soglia dello 0,17% fissato dall’Autorità, che pur nell’ampia discrezionalità che caratterizza una valutazione del genere, doveva essere oggetto di una specifica giustificazione, non potendosi ammettere che tale soglia possa essere desunta solo in ragione di precedenti delibere rispetto alle quali, tra l’altro, tale aspetto non era stato mai confermato in sede giurisdizionale, dal momento che le precedenti delibere, come visto, erano state annullate dal Giudice amministrativo per altre ragioni.*» (punto 8.3 della sentenza n. 4301/2025 e punto 11.3 della sentenza n. 4549/2025);

CONSIDERATO, in particolare, che, con specifico riferimento all’analisi di iniquità c.d. seconda *facie*, il Consiglio di Stato ha annullato “*per vizio di motivazione circa la significatività della soglia dello 0,17% del rapporto CNSU/EBITDA*”, precisando tuttavia che tale annullamento non esclude “[...] *la riedizione del potere attraverso la chiara esplicitazione delle ragioni della valenza di tale soglia*” (punto 8.6 della sentenza n. 4301/2025 e punto 11.6 della sentenza n. 4549/2025, enfasi aggiunta);

VISTA la nota dell’Autorità dell’8 luglio 2025 (prot. n. 171913) inviata alle società BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., Postepay S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. con la quale, nel comunicare i necessari approfondimenti in corso sugli elementi emersi dalle sentenze n. 4301/2025 e n. 4549/2025 del Consiglio di Stato al fine di valutarne gli impatti sugli esiti dell’attività istruttoria per la valutazione del costo netto del servizio universale e dell’applicabilità del meccanismo di ripartizione per gli anni 2010-2013, si è reputato opportuno consentire anche alle Società in indirizzo di fornire ogni elemento utile;

VISTE le osservazioni trasmesse dalle società Postepay S.p.A. (prot. n. 0223907 del 12 settembre 2025), Wind Tre S.p.A. (prot. n. 0225330 del 15 settembre 2025), TIM S.p.A. (prot. n. 0225383 del 15 settembre 2025), Fastweb S.p.A. (prot. n. 0257784 del 15 ottobre 2025), in risposta alla citata richiesta di informazioni;

VISTA la delibera n. 37/25/CIR, del 10 settembre 2025, recante «*Proroga dei termini del procedimento avviato con delibera n. 92/21/CIR concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTA la delibera n. 41/25/CIR, del 30 settembre 2025, con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio recante “*Riesame dell’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009 (riedizione del potere in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4301/2025 e n. 4549/2025)*”;

CONSIDERATO che l’attività istruttorie che l’Autorità è chiamata a svolgere nei limiti della riedizione del potere di cui alle citate sentenze n. 4301/2025 e n. 4549/2025 riguarda l’analisi di iniquità c.d. seconda *facie* e le ragioni circa la significatività del valore soglia dello 0,17% del rapporto CNSU/EBITDA;

CONSIDERATO, in particolare, che nell’ambito del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 41/25/CIR si è ravvisata l’opportunità di acquisire da parte dell’Autorità, ulteriori elementi di informazione e documentazione dalla società TIM S.p.A. per verificare per ciascuna annualità del periodo 1999-2009 se l’onere di fornitura del servizio universale assume per il soggetto incaricato un “*carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche proprie, in particolare del livello delle sue attrezzature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato*” (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-222/08 come richiamata al punto 69 della sentenza della medesima Corte C-273/23);

CONSIDERATO che l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione e documentazione dalla società TIM S.p.A. è stata rilevata anche nell’ambito del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 92/21/CIR, per verificare per ciascuna delle annualità 2010-2013 se l’onere di fornitura del servizio universale assume per il soggetto incaricato un carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo;

VISTA la nota dell’Autorità del 23 dicembre 2025 (prot. n. 0330822) trasmessa a TIM S.p.A. per richiedere i suddetti elementi di informazione e documentazione;

VISTO il riscontro di TIM S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuto in data 9 marzo 2026 (prot. n. 0089491);

VISTA la delibera n. 18/26/CIR, del 25 marzo 2026, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 41/25/CIR concernente il riesame dell’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”;

VISTA la delibera n. 28/26/CIR, del 27 maggio 2026, recante «*Proroga dei termini del procedimento avviato con delibera n. 92/21/CIR concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTA la delibera n. 43/26/CIR, del 24 giugno 2026, recante «*Consultazione pubblica concernente il riesame dell’iniquinà del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009 e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 41/25/CIR (Riedizione del potere in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4301/2025 e n. 4549/2025)*»;

CONSIDERATO che con la delibera n. 43/26/CIR l’Autorità, nell’ambito del procedimento di riesame dell’iniquinà del costo netto del servizio universale di cui alla delibera n. 41/25/CIR, ha avviato la consultazione pubblica sugli esiti del riesame dell’iniquinà del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009 svolto in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4301/2025 e n. 4549/2025, con particolare riferimento all’analisi dell’impatto economico e finanziario del costo netto sul soggetto incaricato della fornitura del servizio universale (iniquinà c.d. seconda *facie*);

CONSIDERATO che i profili oggetto di riesame relativi all’iniquinà del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009 hanno portata generale e sono, dunque, destinati a trovare applicazione anche nell’ambito del procedimento relativo alle annualità 2010-2013, nonché nelle future istruttorie che riguarderanno le successive annualità;

CONSIDERATO, in particolare, che le valutazioni di natura tecnica e giuridica concernenti l’analisi di iniquinà c.d. seconda *facie*, con particolare riferimento alle ragioni circa la significatività del valore dello 0,17% del rapporto CNSU/EBITDA, incidono anche sulle determinazioni finali che l’Autorità andrà ad adottare in merito all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;

PRESO ATTO dell’oggettiva connessione tra i procedimenti istruttori in esame e, dunque, della conseguente esigenza di addivenire alle valutazioni finali del costo netto del servizio universale e dell’applicabilità del meccanismo di ripartizione per le annualità 2010-2013 garantendo un approccio uniforme che tenga conto anche degli esiti della consultazione pubblica che l’Autorità ha avviato con riferimento agli anni 1999-2009;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa di sospendere i termini per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 92/21/CIR, come prorogati, da ultimo, con la delibera n.

37/25/CIR, fino alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 41/25/CIR concernente il riesame dell'iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA
Articolo unico

Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 92/21/CIR, successivamente prorogato dalle delibere n. 58/22/CONS e n. 143/22/CONS e sospeso dalla delibera n. 1/22/CIR nonché successivamente prorogato con le delibere n. 37/25/CIR e n. 28/26/CIR, è nuovamente sospeso fino alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 41/25/CIR.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella